

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
REGOLAMENTO INTERNO DEL
COA DI AVELLINO



PREAMBOLO

“Il presente Regolamento disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine Forense di Avellino nell'osservanza delle disposizioni legislative in materia e dei principi di trasparenza e buona amministrazione.”

ART. 1 – L'ASSEMBLEA degli ISCRITTI

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.
3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e, comunque, quando viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio, ovvero da almeno un quarto del numero degli iscritti.
4. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è effettuata mediante avviso da affiggersi nelle sedi degli Uffici giudiziari del Circondario, e comunicato a mezzo fax-pec- o e-mail ai singoli iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali.
5. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed eventuale seconda convocazione.
6. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli iscritti all'Ordine, in caso di seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. L'assemblea elettorale, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti.
7. Le deliberazioni sono assunte di norma con voto palese, salvo che si tratti di elezioni o di deliberare su questioni attinenti persone, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Dopo l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, hanno diritto di intervento coloro che siano iscritti a parlare, secondo l'ordine di prenotazione, così come disposto dalle norme vigenti integrate da quanto disporrà il Consiglio. Le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento. Al termine degli interventi, le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti. Le deliberazioni approvate sono pubblicate per estratto nell'Albo dell'Ordine o per esteso sul sito web del Consiglio.

ART. 2 – IL CONSIGLIO

1. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento. Alla prima adunanza, salvo casi eccezionali, il Consiglio nomina gli Organi di cui all'Articolo 26 della Legge n. 247/12.
2. Il Consiglio dell'Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti approvati, poteri finalizzati ad una agevole e corretta fruizione di servizi da parte dei propri iscritti. Inoltre, tutela l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, concorre alle garanzie prescritte per la tutela della libertà dei difensori, tutela l'affidamento della collettività e della clientela compatibilmente con le normative vigenti, promuove la più ampia partecipazione degli iscritti all'organizzazione ed alla vita dell'ordine.
3. Ogni avvocato potrà segnalare, per iscritto, al Consiglio dell'Ordine eventuale richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.
4. Il Consiglio, ove ritenga le segnalazioni effettuate di interesse generale, adotterà gli opportuni e idonei provvedimenti che provvederà ad inoltrare ai competenti organi di controllo (Presidente Tribunale, Procuratore, Presidente Corte d'Appello, Procuratore Generale, Consiglio Giudiziario).



5. I Consiglieri intervengono, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula.

ART. 3 - I CONSIGLIERI

1. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, secondo le previsioni di legge o di regolamento.
3. L'eletto che venisse a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi, entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

I componenti del Consiglio non potranno assumere incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del Circondario durante l'espletamento del mandato.

4. Per i Consiglieri dell'Ordine saranno valide le incompatibilità e le preclusioni previste dalla normativa vigente.

ART. 4 - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola ogni due settimane nel luogo reputato più consono alle esigenze dei consiglieri; le adunanze non sono pubbliche. Il Consiglio dell'ordine, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie attività, anche a mezzo stampa o con i mezzi e le collaborazioni anche esterne, che riterrà più opportune.
2. La convocazione deve prevedere l'indicazione del luogo in cui si tiene l'adunanza, se diverso dalla sede dell'Ordine, degli argomenti all'odg predisposto dal segretario su indicazione del Presidente, da inviarsi almeno 3 giorni liberi prima della seduta, a mezzo di posta elettronica o altro mezzo equivalente.
3. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'odg del consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione con segnalazione da effettuarsi per posta elettronica alla segreteria dell'Ordine.
4. La documentazione completa relativa agli argomenti posti all'odg, che di norma viene approntata dalla segreteria amministrativa nell'interesse del Presidente, andrà predisposta e messa a disposizione anche dei Consiglieri che potranno da subito prenderne visione presso la sede dell'Ordine. In ogni caso, detta documentazione va tenuta a disposizione dei consiglieri che la potranno preventivamente esaminare facendone richiesta alla Segreteria amministrativa, che avrà l'obbligo di metterla a disposizione.
5. Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente o in sua assenza dal vicepresidente.
6. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e vengono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
7. I Consiglieri riferiscono al Consiglio sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni scritte.
8. Nel corso delle adunanze, il Consigliere designato redige il verbale che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi, tranne in casi in cui la legge ne prescriba uno specifico.
10. Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese e con votazione nominale; si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti persone, inclusi gli stessi Consiglieri, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti, o su prudente decisione del Presidente. Sulla eventuale irregolarità delle votazioni delibera il Consiglio ai sensi del precedente comma disponendone il rinnovo.
11. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono conservate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria. In ogni caso, tali delibere verranno



pubblicate sul sito internet dell'Ordine, fatti salvi comunque i diritti di riservatezza garantiti dalla normativa sulla privacy.

ART. 5 - LE COMMISSIONI

1. Fermo il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Uffici o di Commissioni o di Delegati.

2. Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente, in attuazione delle determinazioni del Consiglio, istituisce delle Commissioni proponendo al Consiglio la nomina dei componenti, del Consigliere Coordinatore e dei Referenti della Commissione con il compito di seguirne i lavori e di dare attuazione alle attività deliberate.

3. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, ma con la redazione dei verbali delle riunioni, ove necessario, e con facoltà di partecipazione del Presidente del Consiglio, ove lo stesso non faccia già parte della Commissione stessa, ovvero con partecipazione di almeno un consigliere, qualora della commissione facciano parte anche membri esterni, e con la partecipazione del Coordinatore.

Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, consultivi, esecutivi, ma non deliberativi, tranne per le ipotesi di commissioni di lavoro che abbiano ricevuto espressa delega dal Consiglio, conformemente alle previsioni di legge.

Le Commissioni permanenti (in via meramente indicativa) sono: la Commissione per la Formazione continua e l'Aggiornamento dell'Avvocatura; la Commissione per le Pari Opportunità; la Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato e la liquidazione delle parcelle; la Commissione per la pratica forense e per i rapporti con gli iscritti; la Commissione informatica per la gestione del sito web ed altri mezzi informatici del Consiglio nonché per la attuazione del processo telematico; la Commissione Rapporti con Istituzioni ed altre Professioni; la Commissione di vigilanza sull'andamento della giustizia locale in materia civile e penale.

Presso il Consiglio è istituito un apposito Sportello per il Cittadino.

4. Il Consiglio può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine; salvo che delle Commissioni debbano far parte esclusivamente membri del consiglio per espressa previsione della legge professionale o per decisione dello stesso consiglio, delle commissioni devono fare parte, almeno un consigliere se la commissione conta sino a 4 membri, almeno 2 consiglieri se la commissione conta sino a 6 membri, ed almeno 2/3 di consiglieri se conta un numero superiore a 6 membri.

5. L'attività di ogni Commissione è coordinata dal Presidente o da un Consigliere a tal fine nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, quale presidente/coordinatore della commissione stessa con i compiti e le prerogative di cui all'apposito Regolamento Commissioni.

ART. 6 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente, in conformità alla normativa vigente è nominato dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.

a) rappresenta l'Ordine, convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno;

b) ha la direzione delle attività del Consiglio;

c) presiede e coordina l'attività delle Commissioni, ove il Consiglio non abbia nominato altro Presidente della Commissione;

d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio e svolge le funzioni vicarie di cui al presente regolamento esercitando le funzioni del Presidente in ogni caso di sua assenza o di suo impedimento.

ART. 7 - IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario, nominato dal Consiglio a maggioranza, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e, particolarmente:



- a) collabora con il Presidente e su indicazione di quest'ultimo nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;
- b) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale riguardo al quale suo diretto referente è il Direttore di Segreteria;
- c) istruisce il lavoro di preparazione delle adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
- d) cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio.

ART. 8 - IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza:

- a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite sotto la propria esclusiva responsabilità;
- b) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva. E' destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alla necessità finanziarie ed alla politica di spesa del Consiglio;
- c) avvalendosi, se necessario anche di Consulenti esterni designati dal Consiglio, predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, che, approvati dal Consiglio e corredati dalla relazione, vengono pubblicati sul sito internet del Consiglio per la dovuta pubblicità a favore degli iscritti almeno dieci giorni precedenti la Assemblea annuale per la loro approvazione, unitamente alla relazione del Revisore dei conti ove nominato. Il Consiglio può adottare apposito regolamento di contabilità e tesoreria;
- d) redige quadrimestralmente una relazione di cassa, accertando la consistenza dei contanti, dei valori e dei titoli di proprietà del Consiglio, indicando altresì i movimenti e le operazioni eseguite sugli stessi;
- e) comunica ed illustra al Consiglio una relazione semestrale sulla attività di tesoreria.

ART. 9 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria è organizzata dal Consigliere Segretario che cura la funzionalità dei servizi erogati dall'Ordine, come previste dalla vigente normativa, avvalendosi del prevalente apporto del Direttore di Segreteria che dirige, dispone e controlla l'attività del personale; risponde direttamente al Consigliere Segretario della funzionalità dei servizi medesimi; redige relazioni su specifici argomenti relativi ai servizi ed al personale ove richieste dal Presidente.

ART. 10 - LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.
2. La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.

ART. 11 - NORME DI CONTABILITA' - REVISIONE DEI CONTI

1. Pagamenti. Ad eccezione di quelli ordinari di gestione, nessun pagamento può essere effettuato senza previa delibera del Consiglio e successiva esplicita disposizione del Consigliere Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento.
2. Acquisti. Per gli acquisti superiori ad Euro 2.000,00 è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio.

Per acquisti di importi inferiori ad Euro 2.000,00 il Tesoriere può procedere in via autonoma, salvo la successiva ed effettiva ratifica in sede consiliare.

Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche superiore a Euro 2.000,00, con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.

3. Contratti. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi, di valore superiore a Euro 3.000,00, prima di procedere ad assegnazione e stipula, verrà data adeguata pubblicità sul sito internet

del Consiglio al fine di garantire la più ampia partecipazione e verranno invitati a partecipare almeno 5 fornitori.

Il Consiglio acquisiti i preventivi sceglierà il fornitore che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e comunque le più sicure garanzie di esecuzione (fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

4. Il Revisore dei conti, nominato dal Presidente del Tribunale a termini dell'art. 31 della L. 247/12), esercita il controllo contabile effettuando tutte le verifiche ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, vigila sulla osservanza delle norme e dei principi di buona amministrazione e redige la sua relazione sui bilanci annuali e sulla situazione patrimoniale da presentare all'approvazione dell'assemblea.

Può essere investito anche da singoli Consiglieri della verifica di particolari situazioni e della redazione di un parere.

ART. 12 - QUOTE E TASSE

1. Il Consiglio stabilisce, anche al fine di garantire l'obbligatorio pareggio di bilancio dell'Ordine, una tassa annuale per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, da corrispondersi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, nonché una tassa per il rilascio dei pareri e dei visti per la liquidazione degli onorari.

2. Gli iscritti che non provvedono al pagamento della tassa di iscrizione deliberato dal COA entro il termine previsto, verranno sospesi dall'esercizio professionale, previa contestazione, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO - NORMA FINALE


Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Avellino, li 2 febbraio 2018

Il Consigliere Segretario

Avv. Bianca Maria D'Agostino



Il Presidente

avv. Fabio Benigni

